



Fondazione di studi storici “Filippo Turati”

Regolamento Archivio

Condizioni di ammissione

Sono ammessi alla consultazione della documentazione archivistica tutti i laureati – con lettera di presentazione da parte di un docente universitario – e gli studiosi che ne facciano motivata richiesta, in relazione alle loro ricerche. L’ammissione alla consultazione prevede la presentazione di un *Modulo di accesso*, nel quale devono essere specificati oggetto e finalità della ricerca. L’ammissione avverrà dopo aver ottenuto l’autorizzazione del Presidente.

Il Presidente si riserva la possibilità di negare l’accesso ad alcuni fondi archivistici o documenti in cattivo stato di conservazione o a carattere riservato per i dati sensibili contenuti.

Sono esclusi dalla consultazione – fatte salve autorizzazioni particolari – i fondi archivistici in fase di riordino e inventariazione.

Orario

La consultazione dei documenti avviene solo su appuntamento nei giorni e negli orari di apertura:

Lunedì	9-13
Martedì	9-13 e 14-16
Mercoledì	9-13
Giovedì	9-13 e 14-16

La Fondazione è chiusa nei giorni festivi e nel mese di agosto.

Regolamento della sala di studio

Ottenuta l’ammissione alla consultazione dei fondi e, quindi, l’accesso alla sala studio, gli studiosi sono tenuti ad attenersi alle norme seguenti:

- è vietato introdurre nella sala di studio borse, cartelle e altri contenitori;
- sono vietate azioni che possano danneggiare qualsiasi documento;
- non è consentito apporre qualsiasi segno sulle carte;
- non è consentito alterare l’ordine delle carte e dei fascicoli;
- è consentita la consultazione di una sola busta per volta;
- la consultazione è strettamente personale, pertanto è vietato lo scambio di materiale archivistico non autorizzato;
- si raccomanda il silenzio in sala.

La consultabilità dei documenti

Possono essere consultate un massimo di 3 buste al giorno, previa richiesta tramite il *Modulo di accesso* e autorizzazione del Presidente.

Le norme regolanti la consultazione dei fondi della Fondazione sono allineate alla normativa vigente. In particolare, si fa riferimento al D.L. 30 giugno 2003, n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, e al D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive modifiche. La regola generale è la libera consultabilità di tutti i documenti. Si ritengono tuttavia riservati ed esclusi dalla consultazione – in base al Capo 3. del citato D.L. 42/2004, artt. da 122 a 127, all’art. 103 del cit. D.L. 196/2003, nonché all’app. A2 (“Codice di Deontologia per scopi storici”) a detto D.L. – i seguenti documenti: a) doc. dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell’art. 125, relativi alla politica estera o interna, consultabili 50 anni dopo la loro data; b) doc. contenenti dati sensibili (idonei a rivelare l’origine razziale e etnica; le convinzioni religiose, filosofiche; le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni), nonché i dati relativi a provvedimenti di natura penale indicati dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, consultabili 40 anni dopo la loro data. Il termine è di 70 anni, se i dati riguardano lo stato di salute, la vita sessuale o relazioni di tipo familiare.

L'autorizzazione a pubblicare

Qualsiasi richiesta di pubblicazione – cartacea o digitale – di documenti deve essere sottoposta al Presidente, che si riserva il diritto di decisione. In ogni caso, la pubblicazione parziale del documento – nel rispetto della normativa sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941, n. 633 *Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e successive modifiche*) – dovrà riportarne la segnatura indicata sui documenti e la formula: “su concessione della Fondazione di studi storici “Filippo Turati” di Firenze”. Lo studioso è tenuto a consegnare una copia cartacea o digitale dell'eventuale pubblicazione a stampa o della tesi di laurea.

Qualora il diritto d'autore sia di spettanza di terzi (per esempio eredi dell'autore), sarà cura dello studioso procurarsi dagli stessi l'autorizzazione.

Riproduzione dei documenti

Sono vietate le riproduzioni dei documenti con mezzi propri (fotocamera o smartphone).

La Fondazione fornisce scansioni a colori dei documenti con risoluzione standard in alta definizione di 300 dpi ad un costo di 1 euro per carta, previa autorizzazione del Presidente. Consente altresì la riproduzione di materiale fotografico e iconografico, anche ai fini di una eventuale riproduzione, e non per ulteriori fini, di lucro o meno, al costo di 100 euro cadauno.

La Fondazione può negare la riproduzione di documenti in cattivo stato di conservazione o a carattere riservato per i dati sensibili in essi contenuti. L'autorizzazione alla riproduzione non è valida ai fini della pubblicazione.

Firenze, gennaio 2021

Il Presidente

